COMUNE DI TORRITA TIBERINA

REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI
E TERRENI IN DISPONIBILITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01.07.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2019

Indice

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI ..... .

Articolo 1 – Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi ..... .

Articolo 2 – Inventari ..... .

Articolo 3 – Manutenzione dei beni immobili ..... .

Articolo 4 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni ..... .

Articolo 5 – Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse ..... .

Articolo 6 – Criteri e procedimento di assegnazione dei beni. Attribuzione delle competenze ..... .

Articolo 7 – Determinazione dei corrispettivi per l'uso degli immobili comunali ..... .

Articolo 8 – Obblighi dell'affidatario ..... .

Articolo 9 – Durata della concessione ..... .

Articolo 10 – Revoca e decadenza della concessione ..... .

TITOLO II: IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ..... .

Articolo 11 – Criteri e procedimento di assegnazione ..... .

TITOLO III: IMMOBILI PER ATTIVITA' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE ..... .

Articolo 12 – Soggetti affidatari di immobili ..... .

Articolo 13 – Criteri e procedimento di assegnazione ..... .

Articolo 14 – Criteri di riduzione o azzeramento del canone ..... .

DISPOSIZIONI FINALI ..... .

Articolo 15 – Interventi da eseguirsi sugli immobili ..... .

Articolo 16 – Ricognizione degli immobili e delle tariffe ..... .

Articolo 17 – Esclusioni ..... .

Articolo 18 – Entrata in vigore ..... .

Articolo 19 – Abrogazione di norme ..... .

Articolo 20 – Normativa transitoria ..... .

TITOLO I:
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi

1. Il Comune di Torrita Tiberina è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
    a) **BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere assegnati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

    b) **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE**, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni possono essere dati in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso, tramite concessione amministrativa.

    c) **BENI DEL DEMANIO COMUNALE**, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni non sono commerciabili e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte dell'affidatario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale.
3. I beni immobili dovranno essere gestiti in modo da ottimizzarne la loro redditività, intesa come gestione del bene secondo la più idonea destinazione del medesimo, sia al fine del soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, sia come attitudine del bene ad assicurare un'entrata al bilancio dell'Amministrazione Comunale.
4. Ai sensi dell'art.12 della L.241/90, finalità del presente regolamento è altresì la disciplina dei principi e delle modalità generali per l'attribuzione di vantaggi economici, sotto forma di spazi e immobili, a persone o enti, siano essi pubblici che privati. Tali vantaggi dovranno in ogni caso rispondere al criterio di pubblica utilità.

Articolo 2 – Inventari

1. Ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs.267/2000 la gestione e la politica di valorizzazione degli immobili nasce da una seria e completa inventariazione di tali beni da attuarsi mediante una gestione informatizzata di tutte le banche dati relative alla gestione dei beni immobili.
2. Sono funzioni del Servizio Patrimonio del Comune:
    a) la tenuta generale dell’inventario dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi relativi e suscettibili di valutazione o di produrre reddito;
    b) la valorizzazione dei beni immobili ai sensi del D. Lgs. n.267/00;
    c) l'aggiornamento e registrazione annuale di tutte le variazioni patrimoniali;
    d) la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali;
    e) la tenuta e aggiornamento annuale del conto del patrimonio.

3. I beni del demanio comunale ed i beni del patrimonio Indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione ed essere oggetto di diritti di terzi, se non nella forma della concessione. È ammessa l'alienazione o la cessione di diritti a terzi di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, solo a seguito delle modifiche degli atti pubblici che ne dichiarano la destinazione pubblica (tipo destinazioni di Piani urbanistici generali) o dei relativi svincoli, autorizzazioni o pareri da parte degli uffici competenti (vincoli ex D.Lgs.490/99, uso pubblico su strade vicinali, cessioni a seguito di concessioni edilizie, cessioni di aree espropriate, ...), e comunque in ogni caso a seguito della manifesta volontà dell'ente di classificare tali beni quali patrimonio disponibile.
4. Il passaggio di classificazione degli immobili comunali (demanio, patrimonio indisponibile e disponibile) dovrà avvenire a seguito di opportuna delibera adottata dall'Organo competente e di successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.829 del C.C.
5. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 58 del D.L. 112/08, l'inserimento del bene nel Piano delle alienazioni e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ne determina classificazione come bene disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale.

Articolo 3 – Manutenzione dei beni immobili

1. Per tutti gli immobili assegnati a terzi, nei casi in cui venga richiesto un intervento di manutenzione, si procederà a comunicare tale richiesta all'Ufficio competente affinché:
   - provveda ad un sopralluogo per verificare l'effettiva necessità dell'intervento da effettuare;
   - proceda, previa visione degli atti/contratti di riferimento, ad eseguire direttamente l'intervento o mediante apposita ditta specializzata o, in alternativa, comunichi eventualmente l'opportunità di fare eseguire l'intervento direttamente dall'utilizzatore dell'immobile.

Articolo 4 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. L'assegnazione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
   - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
   - la durata della concessione, la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse, nonché il termine per il rilascio dell'immobile.
2. L'assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
   - Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C);
   - Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);

Articolo 5 – Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse

1. L'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire, sulla base di propri progetti, l'utilizzo dei beni a disposizione; tutti i beni immobili di proprietà comunale, e comunque nella sua disponibilità, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.
2. Vengono individuate le seguenti finalità per cui possono essere concesse in uso le varie categorie di beni:
   - finalità commerciali, aziendali o imprenditoriali (lucrative);
   - altre finalità (sociali, culturali, ricreative ecc.)

Articolo 6 – Criteri e procedimento di assegnazione dei beni. Attribuzione delle competenze

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 è attribuita al responsabile dell'Ufficio Tecnico, individuato in base all'organizzazione interna dell'Ente, la competenza gestionale ed operativa sugli immobili ad essi affidati per l'esercizio delle attività istituzionali alle quali sono preposte, ivi compresi i provvedimenti di concessione in uso degli stessi e la stipula dei relativi contratti.
2. Il Responsabile è competente a rilasciare autorizzazioni, concessioni e predisporre atti deliberativi per l'utilizzo degli immobili di cui al presente regolamento per le sole attività funzionalmente connesse, nonché alla stipula dei relativi contratti.
3. I beni immobili comunali sono concessi con provvedimento del Responsabile, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, subordinatamente allo svolgimento del procedimento previsto dal presente Regolamento. La concessione avviene mediante avviso pubblico e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e adeguata pubblicità.
4. I terreni rurali siti in zona agricola e relativi annessi, possono essere concessi in affitto.
5. Il Responsabile dell'area tecnica, al fine di evitare il deperimento di aree in attesa del loro definitivo utilizzo, può autorizzare i privati alla pulizia e allo sfalcio delle medesime.
6. Il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato sulla base dei valori rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio e sarà quindi proporzionato ai valori di mercato. Per la determinazione del canone verrà redatta apposita perizia estimativa a cura degli Uffici competenti che terrà conto dei necessari coefficienti di differenziazione in funzione di età, stato di conservazione ed altri indicatori correntemente in uso, oltre che dei parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista.
7. A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone così come determinato verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente.

Articolo 7 – Determinazione dei corrispettivi per l'uso degli immobili comunali

1. Il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato sulla base dei valori rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio e sarà quindi proporzionato ai valori di mercato. Per la determinazione del canone verrà redatta apposita perizia estimativa a cura degli Uffici competenti che terrà conto dei necessari coefficienti di differenziazione in funzione di età, stato di conservazione ed altri indicatori correntemente in uso, oltre che dei parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista.
2. A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone così come determinato verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente.

Articolo 8 – Obblighi dell'affidatario

1. I contratti in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico dell'affidatario:
   a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
   b) l'onere relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto concerne la manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 15;
   c) il pagamento delle utenze;
   d) il pagamento delle spese di gestione;

e) il versamento, all'atto della stipula, di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone determinato;
f) la restituzione dei locali nella loro integrità,salvo il normale deperimento d'uso.

2. E' vietata la sub- concessione da parte dell'affidatario dei beni comunali concessi in uso dall'amministrazione comunale.
3. Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, qualora dovuti.
4. Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene concesso previste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.
5. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale relativo in materia.
6. Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.
7. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni delle concessioni per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato.
8. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione. Tali richieste potranno essere avanzate dall'Amministrazione in qualunque momento.

Articolo 9 – Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere inferiore ad un anno. Le concessioni di durata inferiore ad un anno sono considerate temporanee. Nel caso di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato ogni 12 mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita.

Articolo 10 – Revoca e decadenza della concessione

1. Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, correlata a:
   - Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
   - Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del responsabile competente;
   - Mancato rilascio della cauzione prevista di cui all'art. 8;
   - Mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
   - Mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
   - Mutamento nell'utilizzo del bene non autorizzato;
   - Mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale, concesso dal Responsabile, nei termini comunicati al destinatario;
   - Lavori di manutenzione straordinaria realizzati senza autorizzazione;
2. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di sopravenuti motivi di interesse pubblico.

TITOLO II:
IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Articolo 11 – Criteri e procedimento di assegnazione

1. I beni immobili per finalità commerciali sono concessi con provvedimento del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, subordinatamente allo svolgimento del procedimento previsto dai commi seguenti.
2. La concessione e la locazione di beni immobili ad uso produttivo (commerciale o altro) avviene mediante avviso pubblico e gara informale utilizzando il criterio del maggiore rialzo sul corrispettivo del canone posto a base di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e adeguata pubblicità.
3. L'affidamento a trattativa privata con un unico soggetto è ammesso nei seguenti casi:
   - qualora, a seguito di avviso pubblico, non vi siano state offerte o non vi siano state offerte appropriate;
   - per la concessione o la locazione di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l'espletamento dell'attività;
   - qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica, ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, possa venir affidata unicamente ad un particolare soggetto;
   - per la locazione o concessione di immobili ad enti pubblici sempre nel rispetto del valore di mercato o con recupero delle spese sostenute dall'Ente

TITOLO III:
IMMOBILI PER ATTIVITA' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 12 – Soggetti affidatari di immobili

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti del terzo settore ritenendoli indispensabili per il corretto sviluppo sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal Titolo V della costituzione.
2. I beni immobili per finalità diverse possono essere concessi, in uso temporaneo, con provvedimento del Responsabile del servizio competente alle associazioni, alle organizzazioni del volontariato iscritte negli appositi albi od elenchi, alle cooperative sociali ed alle confessioni di culto riconosciute che presentino richiesta.
3. L'assegnazione avviene in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori:
   - riconoscimento delle funzioni svolta come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
   - carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione temporanea del bene immobile comunale.

4. È competenza del Responsabile del servizio disporre l'assegnazione di salette e locali una tantum o per periodi limitati e per scopi diversi, ad eccezione di qualsiasi attività lucrativa.

Articolo 13 – Criteri e procedimento di assegnazione

1. L'Amministrazione, sulla base dei riscontri effettuati provvede periodicamente (e comunque con cadenza almeno annuale) a rendere noto l'elenco degli immobili disponibili per l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al precedente art. 12 mediante avviso da pubblicarsi in una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Torrita Tiberina.
2. L'affidamento degli immobili e la determinazione del canone avverranno a seguito di un'istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati:
    a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel comune, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
    b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
    c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica.
3. Le richieste di utilizzo devono contenere:
    - statuto dell'Associazione/Cooperativa;
    - ultimo bilancio approvato;
    - elementi utili all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);
    - elementi utili alla verifica dell'attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti);
    - l'indicazione delle motivazioni per le quali si reputa necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale;
    - l'indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
    - le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo;
    - l'indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l'attività programmata;
    - l'indicazione dell'entità finanziaria annuale disponibile per l'eventuale canone di concessione dei beni immobili e l'eventuale riduzione richiesta;
    - nel caso di cooperative sociali l'impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate segnalate dai competenti uffici comunali;
    - nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l'iscrizione al relativo Albo Prefettizio;
    - ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

Articolo 14 – Criteri di riduzione o azzeramento del canone

1. Il canone può essere ridotto o azzerato, esclusivamente per i soggetti che non agiscano a scopo di lucro, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.
2. Ai canoni per l'utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente articolo possono essere applicate le seguenti riduzioni:
    - 60 % per i soggetti operanti nel settore del volontariato convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di

servizi d'interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta;

- dal 30% al 60% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale, socio sanitario, e, più precisamente, per quanto riguarda handicap, emarginazione, tossicodipendenze, patologie gravi, terza età, nonché per le associazioni ex combattentistiche;
- dal 10% al 30% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale e aggregativo.

3. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici. A tale scopo i soggetti affidatari di cui all'art. 13 sono tenuti a trasmettere entro ogni anno di compimento del contratto la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in funzione dell'attività svolta.
4. La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura dei Responsabili dei Settori cui si ricollega l'attività svolta circa l'insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.
5. Resta in capo al concessionario/utilizzatore dei locali il pagamento delle spese di utilizzo dell'immobile, da quantificarsi da parte del competente ufficio in base all'effettivo utilizzo.
6. La Giunta Comunale può prevedere, con delibera motivata, la gratuità totale della concessione sotto forma di contributo cosiddetto indiretto, qualora l'attività svolta abbia un'importante ricaduta in termini di aggregazione sociale e culturale per la Comunità"

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Interventi da eseguirsi sugli immobili

1. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione che riguardino le singole unità immobiliari assegnate in uso si rimanda ad un'intesa tra le parti in sede di sottoscrizione dell'atto di assegnazione nell'ambito del quale potrà essere valutato lo scomputo totale o parziale dell'onere sostenuto dal canone dovuto.
2. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dei competenti uffici comunali che procederanno altresì alla verifica della corretta realizzazione delle opere.

Articolo 16 – Ricognizione degli immobili e delle tariffe

1. Ogni anno il Servizio Patrimonio effettuerà la ricognizione degli immobili ad uso non abitativo e delle aree di proprietà comunale al fine di individuare le proprietà che possono essere affittate o concesse e provvede alla determinazione e revisione del canone annuo base applicabile a ciascuna unità locabile che sarà sottoposto alla approvazione della Giunta Comunale.

Articolo 17 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli immobili utilizzati a servizio degli impianti sportivi e gli immobili destinati ad uso abitativo, i quali sono regolati dagli appositi regolamenti comunali. È altresì esclusa dall'applicazione del presente Regolamento la disciplina della concessione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.
2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui al D. Lgs. n. 33/2013, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. In tal caso si procederà alla sua sostituzione con la versione rinnovata e aggiornata.

Articolo 19 – Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme dei regolamenti comunali ed degli altri atti aventi natura regolamentare incompatibili con il presente provvedimento.

Articolo 20 – Normativa transitoria

1. Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano alle condizioni originarie sino alla loro naturale scadenza.